

Dopo questa Sessione ne seguì un' altra con l'intervallo di pochi giorni, sotto apparenza di comunicarsi nuovamente i propri pareri, e veder se pur vi era modo di concordia. Ma fu creduto dai Tre, che questa fare procurata, perchè il Seno desiderava di niente fare quando avere ottenuta l'eccezione dei soli Avogadori, o la liberazione del Luenni, ovvero l'acquisto tempo di procacciarsi validi difensori che quietassero la sua impiego. Ma replicandosi sempre le stesse cose, fu disposta l'unione, e confermata da ognuno la propria opinione. Non lasciavano peraltro i due di mostrar intenzione, di voler appiuvare il punto ancora, che chiamavano importantissimo, della diffida. Si vide utilissimo in questo Congresso l'industria adoperata dal Grimani, il quale senza lasciarsi mai uscire parola in diffida della propria Proposizione, andava sottanto facendo opposizioni brevissime, ma gagliarde a quella dei due, operando così due bei l'uno di quietare il Francini nel modo d'impugnare la Proposizione dei due, l'altro di cavare dall'Avvegiano le argomentazioni, che pensava di usare, onde preparargli la risposta. Fecce un'ingegnoso paragone dell'Albero, che fa ombra a cui in luogo di troncarsi qualche ramo tutto d'un colpo, si getta a Terra tagliandolo dalla radice. Del che accortosi il Maliziosa, ne fece dopo lamento col Francini, il quale desiderando di non aggiungere opposizione anzi di levarla, ripose che quel modo era necessariamente tenuto dal Grimani, e non si poteva fondatamente, se vi era mezzo di togliere la diffidenza mentre non solo li Tre, ma tutti cinque doveano temere più gli effetti di quelle dispute, che quelli di qualunque parte la quale fare propria senza timore. Imperochè niuna cosa è più nociva quanto il lasciar crescere la sua forza.

Ma tornando alle Proposizioni, quella dei Tre conteneva.

Che al C. di X. fosse ferma l'autorità amplissima di far ordini, o decreti nelle materie a lui appartenenti, che gli fu concessa con le Leggi 1535. 20. Luglio, 1628. 14. Torre. e 1657. 30. Torre.

Che fossero salve le Leggi del M. C. dal quale solo possono essere alterate.

Che al C. di X. continuasse la competenza di conoscere li casi grandi e criminali de' Patrizi, così grande esser come gendarmi della patria di poterne rinettere li casi minori alli Mag. nominati nella Legge 1628. 25. Torre.